

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2026-1197 QPC del 17 aprile 2026, *Union des droites pour la République* [Diminuzione dell'ammontare della prima voce del finanziamento destinato ai gruppi e ai partiti politici, in funzione del divario fra il numero dei candidati di ciascun sesso alle elezioni legislative]**

24/04/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 9-1 della legge n. 88-227 dell'11 marzo 1988, relativa alla trasparenza finanziaria della vita politica, nella formulazione derivante dalla legge n. 2014-873 del 4 agosto 2014. Vi si stabilisce che quando in un partito o in un gruppo politico il divario fra il numero dei candidati di ciascun sesso supera il 2 per cento del numero totale dei candidati, l'ammontare del finanziamento pubblico spettante al partito è diminuito di una percentuale pari al 150 per cento di questo divario, in proporzione al numero totale dei candidati. Il ricorrente nel giudizio a quo è l'*Union des droites pour la République* (UDR), il partito fondato dall'ex presidente de *Les Républicains*, Éric Ciotti, dopo l'annuncio di un'alleanza col *Rassemblement national* in vista delle elezioni legislative anticipate del 2024. Nelle sue difese l'UDR ha lamentato una violazione del principio di partecipazione paritaria dei partiti e dei gruppi politici alla vita democratica della Nazione, del principio di eguaglianza dinanzi alla legge e agli oneri pubblici e dei principi d'individualizzazione e di proporzionalità della pena.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che l'art. 4, terzo comma, della Costituzione riconosce che il pluralismo politico è un fondamento della democrazia. L'art. 1 della Costituzione, che permette al legislatore ordinario di favorire l'accesso delle donne e degli uomini alle cariche pubbliche in condizioni di parità, non osta, insieme con l'art. 4, a che la legge preveda una modulazione del finanziamento pubblico dei partiti e dei gruppi politici. Per non violare il principio di eguaglianza, tale modulazione deve seguire criteri obiettivi e razionali, coerenti con le esigenze del pluralismo politico.

In base all'art. 8 della legge n. 88-227, l'ammontare del finanziamento pubblico è diviso in due parti di pari consistenza: la prima è destinata al finanziamento dei partiti e dei gruppi politici in funzione dei risultati riportati dai loro candidati nelle elezioni legislative, mentre la seconda è specificamente destinata al finanziamento delle formazioni rappresentate in Parlamento. La *question prioritaire de constitutionnalité* sollevata dal *Conseil d'État* ha ad oggetto la disciplina della prima componente del finanziamento pubblico. Ora, il legislatore può dare seguito all'art. 1, secondo comma, della Costituzione e adottare disposizioni promozionali o vincolanti, con l'obiettivo di dare effettività alla parità fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. La disposizione impugnata, con cui il legislatore ha voluto stimolare i partiti a presentare un eguale numero di candidati di ciascun

nesso alle elezioni legislative, dà attuazione all'esigenza costituzionale consacrata all'art. 1 della Costituzione. L'art. 4, del resto, specifica che i partiti devono concorrere alla realizzazione di questa esigenza. In secondo luogo, la disposizione contestata non introduce una sanzione a carattere punitivo, ma prevede la modulazione della prima voce del finanziamento pubblico, sulla base di criteri obiettivi e razionali alla luce dello scopo promozionale perseguito. Da ultimo, la diminuzione dell'ammontare della prima voce non ha effetti sull'attribuzione della seconda voce del finanziamento pubblico. La diminuzione è legata all'applicazione di un'aliquota proporzionale allo scarto fra il numero dei candidati dell'uno e dell'altro sesso che abbiano dichiarato di essere collegati al partito destinatario del finanziamento e la diminuzione del finanziamento, in ogni caso, non può superare l'ammontare totale della prima voce. L'aliquota del 150 per cento e le condizioni in cui trova applicazione sono il risultato di un bilanciamento non manifestamente squilibrato fra il principio del pluralismo politico e l'obiettivo della parità di accesso di donne e uomini alle cariche elettive.

\*\*\*

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

*Giacomo Delledonne*